

STATUTO DI

AIFO - Associazione italiana amici di Raoul Follereau - Ente del Terzo Settore (ETS)

Art. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE

1) L'Associazione denominata "AIFO - Associazione italiana amici di Raoul Follereau "Ente del Terzo Settore (ETS)" in breve "AIFO ETS" è un'Organizzazione per la Cooperazione sanitaria internazionale, costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile ed ha personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, n. 561; è organismo non governativo riconosciuto idoneo ad operare nei paesi in via di sviluppo con programmi di cooperazione con decreti del Ministro degli Affari Esteri 2 febbraio 1978, n. 196/0039 e 14 settembre 1988 n.1988/128/4178/od; è ente non commerciale, considerata organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS, ai sensi del comma 8 dell'art. 10 D.Lgs. 460/97, ed ha mantenuto tale idoneità nel 2014 ai sensi della legge 125/2014 ed è pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017.

2) L'Associazione, ispirandosi ai valori umani e cristiani per il servizio alla persona e alla società ed alla testimonianza di vita ed al messaggio di amore di Raoul Follereau, opera nel campo della promozione umana e sociale portando aiuto materiale e morale ai malati del morbo di Hansen, ed attuando interventi sociali e sanitari per concorrere a superare le diverse cause di emarginazione e di sottosviluppo.

3) L'Associazione è conforme al decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS - registro unico nazionale del terzo settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (ente del terzo settore).

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

4) L'Associazione ha sede a Bologna e svolge la propria attività in Italia ed all'estero, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze nei luoghi ritenuti più opportuni, sia in Italia che all'estero, al fine di ottimizzare il raggiungimento degli scopi sociali. In tali circostanze l'Associazione potrà assumere la denominazione "AIFO International".

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1) L'Associazione, senza alcuno scopo di lucro, si propone, nell'ambito delle proprie finalità solidaristiche e di utilità sociale, di promuovere politiche di cooperazione orientate all'autosviluppo dei popoli e di attuare specifici programmi di intervento sociale e sanitario, al fine di contrastare le condizioni di sottosviluppo, povertà, denutrizione,

emarginazione che causano la persistenza e la diffusione di gravi stati morbosi, in primo luogo il morbo di Hansen.

2) Attività di interesse generale. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al comma 1 e, nell'intento di agire a favore di tutta la comunità, l'associazione svolge, in via esclusiva e principale, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS, integrate sulla base della missione di AIFO:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, quali la sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale, con particolare attenzione a contribuire alla formazione di una cultura di pace, giustizia, solidarietà e di rispetto per l'ambiente, volta al superamento delle cause strutturali della miseria, della oppressione e di ogni forma di emarginazione; cura iniziative di educazione allo sviluppo e di educazione interculturale e, in questo quadro, programmi di formazione professionale e di aggiornamento, rivolti soprattutto agli studenti ed al personale direttivo e docente della scuola italiana, predisponendo anche il relativo materiale didattico;

n) cooperazione allo sviluppo, in base alle lettere "b" e "c" dell'art. 5 del CTS, ed ai sensi della legge 11-8-2014 n. 125 e successive modificazioni, e nello specifico: promuove, sostiene e coordina opere per la lotta contro il morbo di Hansen, attraverso la prevenzione, la cura, la riabilitazione; promuove, sostiene e coordina progetti mirati in campo socio-sanitario, con specifica attenzione a persone con disabilità e all'infanzia, in particolare attraverso interventi di sanità di base, programmi di riabilitazione per persone con disabilità, sostegno a distanza di comunità di minori costretti a vivere in situazione di estremo disagio e sottosviluppo, lotta alle discriminazioni di genere;

o) attività di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un'area economica svantaggiata;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.

3) L'Associazione, per l'attuazione delle finalità statutarie, opera tenendo presenti particolarmente le seguenti linee di indirizzo: formazione rivolta ai simpatizzanti, ai soci, ai dirigenti; promozione associativa e di rappresentanza nella società civile e nella comunità ecclesiale; programmazione, di attuazione e di verifica delle iniziative; sviluppo delle risorse economiche e finanziarie e cura della gestione amministrativa necessaria per la realizzazione degli scopi istituzionali.

4) L'Associazione ha la capacità di porre in essere, nelle forme di legge, ogni atto, negozio, contratto necessario o utile per il raggiungimento, in via diretta o strumentale, delle proprie finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione può individuare, successivamente,

attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia di cui alle normative di rango secondario in particolare parere favorevole della cabina di regia del 7 marzo 2019.

5) La attività di volontariato sarà in linea con le previsioni dell'art. 17 del CTS.

Art. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1) L'Associazione dispone di un patrimonio che può essere formato da beni mobili, mobili registrati e immobili acquisiti ai sensi di legge per atto tra vivi o mortis causa, a titolo gratuito o a titolo oneroso.

2) Costituiscono in particolare come mezzi per il conseguimento delle finalità istituzionali, le quote associative e i contributi e i proventi comunque derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, ivi compresi quelli da attività "diverse", secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del CTS, ed attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

3) L'Associazione svolge la propria attività in modo coordinato con quella della Fondazione "FONDAIFO ONLUS", con la quale costituisce una medesima ed unitaria struttura ai fini ed ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

L'Associazione potrà assegnare, in ragione di quanto sopra, senza limitazioni diverse da quelle previste dalla Legge, alla Fondazione "FONDAIFO ONLUS" beni mobili o immobili, partecipazioni, titoli, fondi, riserve o avanzi di gestione, con deliberazione motivata assunta dal Consiglio di Amministrazione il quale, ove occorra, delega il Presidente Nazionale alla stipulazione ed all'esecuzione degli atti a ciò finalizzati.

L'Associazione è tenuta a trasferire alla Fondazione "FONDAIFO ONLUS" qualsiasi bene mobile registrato o immobile che le sia pervenuto per successione e che, per sua natura o in conformità al titolo, sia destinato allo svolgimento diretto, al finanziamento o alla promozione delle attività. Nei casi previsti nel comma precedente, gli atti finalizzati al trasferimento dei beni in favore della Fondazione "FONDAIFO ONLUS" sono compiuti dal Presidente senza necessità di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può ricevere, sempre in ragione di quanto sopra esplicitato, dalla Fondazione "FONDAIFO ONLUS" trasferimenti di beni mobili o immobili, fondi, finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, finalizzati al perseguimento dei propri scopi statuari.

4) Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art. 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, neppure nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 8 del CTS e, in ogni caso, mediante altre fattispecie atipiche di distribuzione che possano configurarsi.

Art. 4 - SOCI

1) Possono essere soci le persone fisiche che condividono i principi e le finalità della Associazione, si obbligano a rispettarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dai competenti organi e si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa.

2) Possono essere soci anche persone giuridiche e associazioni che operano nel campo della promozione umana e della cooperazione internazionale, che condividono le finalità della Associazione e intendono agire in forma coordinata con i suoi programmi, sostenendone le iniziative e collaborando alla loro attuazione, a termini del presente statuto.

3) La qualità di socio è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta dell'interessato corredata dal favorevole parere della struttura organizzativa di base della Associazione, quali il Referente dei Gruppi di Soci AIFO di cui all'art. 5 comma 3 del presente Statuto o, in sua mancanza, il Presidente della Associazione.

4) Le domande di ammissione a socio, di cui al comma precedente, da presentare in forma scritta, sono istruite a cura del Consiglio di Amministrazione che verifica i presupposti e le condizioni richieste e delibera di conseguenza, dandone comunicazione all'interessato e iscrivendolo nel libro soci. L'eventuale rigetto della domanda, deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto, che si pronuncerà in occasione della sua successiva convocazione.

5) La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni volontarie e per decadenza; le dimissioni volontarie vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che ne prende atto e decorrono dalla data di ricevimento; la decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione motivata per inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, per comportamento contrario ai valori ed ai principi etici sui quali si fonda l'azione della Associazione, ovvero per persistente mancanza di partecipazione alla vita associativa: la delibera che dichiara la decadenza può essere impugnata dall'interessato avanti il Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6) I soci hanno diritto a ricevere la Carta di adesione alla Associazione, ad essere adeguatamente informati e coinvolti circa le attività associative, a partecipare attivamente alla vita associativa, alla elaborazione delle linee programmatiche, ad esercitare l'elettorato attivo e passivo, a consultare i libri sociali di cui all'art. 13 dello Statuto, presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

7) I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni dei competenti organi associativi, di partecipare alle assemblee, di prendere parte attiva alla vita associativa, sostenendone le iniziative anche attraverso il proprio impegno personale, di versare la quota associativa che deve essere prevista con delibera dell'Assemblea Nazionale.

Art. 5 - STRUTTURA ASSOCIATIVA

1) L'Associazione è organizzata con proprie strutture centrali e locali.
2) L'organizzazione centrale è costituita dagli Organi della Associazione di cui agli articoli 6 e seguenti del presente Statuto e dalle relative strutture operative di supporto; l'organizzazione locale è costituita dai Gruppi di soci operanti sul territorio e dal Coordinamento a livello regionale.

3) I Gruppi locali sono costituiti dai soci di uno stesso territorio, a livello di Comune, di Comuni limitrofi, di Provincia, per svolgere le attività formative e le attività di promozione associativa, per sostenere la partecipazione attiva alla vita della Associazione e per progettare ed attuare le iniziative sociali sul territorio, nel quadro dei programmi nazionali; la costituzione dei Gruppi locali è promossa dagli Organi centrali di cui alle lettere b) e c) dell'art.6 o per iniziativa locale ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; ogni Gruppo locale elegge un proprio Referente ed un Direttivo, secondo le norme regolamentari definite dal Consiglio di Amministrazione.

4) Oltre ai gruppi locali, caratterizzati dall'elemento di appartenenza territoriale, su proposta del Consiglio di Amministrazione sono costituiti uno o più gruppi di interesse nazionale o interregionale che rappresentano il primo livello di partecipazione organizzata alla vita associativa per coloro che non sono iscritti ai gruppi locali. Tali gruppi hanno le medesime finalità dei gruppi locali di cui al punto 3, per quanto compatibili, e anch'essi eleggono propri referenti e direttivi, sempre secondo le norme regolamentari definite dal Consiglio di Amministrazione

5) Il Coordinamento regionale è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione nelle Regioni in cui la presenza e l'attività locale della Associazione lo richiedono per il suo sviluppo e consolidamento; il Coordinamento regionale ha funzioni di rappresentanza, di promozione e sviluppo associativo, di coordinamento dell'attività in loco, di raccordo e comunicazione reciproca tra i diversi livelli delle strutture associative; il Consiglio di Amministrazione definisce le norme regolamentari per il Coordinamento regionale, prevedendo per ciascun Coordinamento un Direttivo ed un Coordinatore eletti dai soci e dai Gruppi locali.

Art. 6 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi della Associazione:
- a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1) L'Assemblea Nazionale è espressione dell'intero corpo sociale ed è il massimo organo deliberante della Associazione. Ad essa competono le seguenti funzioni inderogabili:

A) delibera gli obiettivi e le linee programmatiche anche pluriennali, gli indirizzi e le direttive generali della Associazione; B) nomina e revoca i

componenti degli organi sociali;

C) nomina e revoca, quando previsto e al ricorrere delle condizioni di legge, per la sua esclusiva competenza, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto che opera nei casi di cui al c. 2 art. 25 CTS;

D) approva il bilancio consuntivo, la relazione previsionale annuale e pluriennale ed il bilancio sociale, ove obbligatorio e qualora previsto;

E) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

F) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

G) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

H) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

I) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea Nazionale dell'Associazione provvede, altresì, alla nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "FONDAIFO ONLUS" essendo il terzo membro del Consiglio di Amministrazione nominato ed eventualmente revocato dal Consiglio di Amministrazione di AIFO, secondo quanto previsto nello Statuto della Fondazione stessa. I candidati alla carica di amministratori della Fondazione sono indicati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto della Fondazione. Non possono essere candidati coloro che si trovino nella situazione di ineleggibilità o incompatibilità o di perdurante conflitto con gli interessi associativi.

3) L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta ai soci a ciò delegati che deve essere inviata nelle forme stabilite dal regolamento almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

4) L'Assemblea Nazionale è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno per gli adempimenti di cui alle lettere A) e D) del comma 1 e una volta ogni tre anni per gli adempimenti elettorali di cui alle lettere B) e C) del predetto comma; è convocata altresì ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione o almeno un decimo dei soci lo ritengano necessario per deliberare su materie di sua competenza.

5) L'Assemblea Nazionale è formata, oltre che dai componenti il Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla convocazione e dai Coordinatori regionali, dai rappresentanti dei gruppi, che assumono la qualifica di soci delegati, eletti a tal fine per un triennio da apposite assemblee di Gruppo convocate secondo criteri, modalità e tempistiche fissati dal Consiglio di Amministrazione.

I Coordinatori regionali, sono eletti per un triennio da apposite assemblee regionali convocate a tal fine dai Coordinatori regionali uscenti secondo un calendario fissato dal Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea regionale, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soci della Regione, oltre ad eleggere i Coordinatori, esprime gli orientamenti in ordine alle questioni all'ordine del giorno della Assemblea Nazionale.

Il rappresentante del Gruppo in Assemblea è il Referente del Gruppo, eletto nel triennio. I Gruppi costituiti da un numero di soci superiore a 20 hanno diritto ad un ulteriore rappresentante in seno all'Assemblea

Nazionale, eletto anch'esso per il triennio fra i componenti del Gruppo da parte dell'Assemblea di Gruppo.

6) I Referenti dei Gruppi impediti a partecipare alla Assemblea Nazionale possono farsi sostituire da altro membro del direttivo del Gruppo che indicano a inizio mandato; tutti gli altri Soci delegati impediti a partecipare alla Assemblea Nazionale possono farsi rappresentare esclusivamente da altro socio delegato; le deleghe, presentate per iscritto, devono essere convalidate all'inizio della seduta dell'Assemblea Nazionale, fermo restando che nessun delegato può ricevere più di due deleghe.

7) I lavori dell'Assemblea Nazionale sono presieduti e diretti da un Moderatore eletto dalla Assemblea stessa su proposta del Presidente; il Moderatore è coadiuvato da un segretario e in caso di assemblea elettiva da una commissione elettorale, formata da Soci Delegati nominati anch'essi dalla Assemblea su proposta del Presidente.

8) L'Assemblea Nazionale in forma ordinaria, salvo diversa disposizione del presente Statuto, è validamente costituita e delibera con la presenza di almeno la metà dei Soci delegati, e con il voto favorevole di almeno la metà dei votanti.

9) L'Assemblea può svolgersi anche con la partecipazione a distanza attraverso mezzi di telecomunicazione audio/video purché il Moderatore sia in grado di identificarne con certezza i partecipanti e venga garantito dai sistemi utilizzati il pieno esercizio dei diritti di intervento e di voto per i partecipanti. Il Presidente o, se nominato il Moderatore ed il Segretario potranno anche non essere nello stesso luogo fisico. La scelta sulle modalità di tenuta e convocazione della Assemblea nonché l'individuazione dei mezzi più idonei per il suo regolare svolgimento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Nazionale, è formato da cinque, sette, nove, undici componenti eletti a maggioranza semplice e con voto limitato rispettivamente a tre, cinque, sei, sette preferenze dalla Assemblea Nazionale; esso resta in carica per un triennio e svolge tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nella competenza del Presidente e della Assemblea Nazionale ai sensi del presente Statuto.

2) In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede ai seguenti compiti:

a) approva il regolamento per il funzionamento degli Organi della Associazione e delle sue Strutture locali, nonché il regolamento di organizzazione, amministrazione e contabilità;

b) elabora le proposte per l'Assemblea Nazionale in merito agli obiettivi, alle linee programmatiche ed alle direttive, e, una volta approvate dalla Assemblea stessa, ne cura e verifica l'attuazione attraverso la specifica programmazione di progetti di intervento e di iniziative in Italia ed all'Estero;

c) predispone e sottopone all'Assemblea Nazionale entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'Art. 13 c. 1 e 6 del CTS composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione, ed il bilancio

sociale ai sensi dell'art. 14 del CTS; entro la fine dell'esercizio sociale propone inoltre la relazione previsionale annuale e poliennale per la gestione della Associazione e per lo sviluppo delle attività programmate;

d) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti dal presente Statuto al Presidente o alla Assemblea Nazionale;

e) propone alla Assemblea Nazionale le modifiche statutarie, lo scioglimento della Associazione, le procedure di liquidazione e la conseguente destinazione del patrimonio;

f) elegge fra i propri componenti il Presidente ed uno o due Vicepresidenti;

g) determina le strutture operative a supporto dell'attività associativa e dispone le necessarie collaborazioni ed assunzioni di personale; in questo quadro provvede alle nomine per la Direzione della Associazione, con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali e dei relativi poteri da svolgere nel quadro dei programmi e nel rispetto delle direttive e delle deliberazioni assunte dalla Assemblea Nazionale e dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

h) adotta le deliberazioni sulle domande di ammissione in qualità di socio e sulla decadenza da socio, nonché in materia di costituzione e funzionamento dei Gruppi locali e dei Coordinamenti regionali attribuite dal presente Statuto alla sua competenza;

i) ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

3) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, per singoli atti o categorie di atti, al Presidente o ad altro Consigliere i propri compiti di cui alla lettera d) del comma precedente, ad esclusione degli atti di alienazione e accensione di ipoteca relativi al patrimonio immobiliare, nonché gli atti di mutuo e di concessione di garanzie fideiussorie.

4) Se non diversamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento di cui al precedente comma 2, il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice, quando siano presenti almeno la metà dei componenti.

5) Le deliberazioni sono assunte a voto palese, salvi i casi di elezione e nomine o comunque che comportino giudizio sulle persone.

6) Delle sedute del Consiglio, che deve riunirsi almeno quattro volte all'anno o quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti, viene redatto verbale, a cura del Consigliere a tal fine incaricato dal Consiglio; i verbali, raccolti in apposito libro, sono sottoscritti dal Consigliere verbalizzante e da chi ha presieduto la riunione.

7) I consiglieri, oltre che per scadenza del termine, cessano dalla carica per dimissioni, per morte, per decadenza, per revoca; la decadenza, da accertare e dichiarare con le procedure previste dal regolamento per il funzionamento degli Organi statutari, interviene ogni qualvolta un consigliere si trovi in conflitto di interessi o in situazione di grave e continuativa incompatibilità con l'Associazione o con le sue attività istituzionali; la revoca è deliberata con le procedure fissate dal predetto regolamento dalla Assemblea Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri.

8) Se durante il triennio di nomina un consigliere viene a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede sollecitamente alla sostituzione per

il triennio in corso con il primo dei non eletti e, in mancanza, attraverso cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da convalidare in occasione della prima riunione della Assemblea Nazionale; in caso di dimissioni contestuali di almeno la metà dei consiglieri il Consiglio di Amministrazione decade e l'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente entro trenta giorni per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

9) I Consiglieri di Amministrazione devono rivestire la qualità di socio, ma non possono ricoprire contemporaneamente anche l'incarico di Coordinatore regionale

10) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11) Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in via telematica, purché il Presidente sia in grado di identificarne con certezza i partecipanti.

Art. 9 - PRESIDENTE

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e resta in carica per un triennio.

2) Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

a) è il legale rappresentante della Associazione sia in sede negoziale che giudiziale;

b) convoca ed apre i lavori della Assemblea Nazionale e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) compie, direttamente o attraverso delega ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, tutti gli adempimenti attribuitigli dal presente Statuto o da disposizioni regolamentari, nonché gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione delegatigli dal Consiglio di Amministrazione; in casi particolari e con apposita procura, può delegare a rappresentare l'Associazione per il compimento di specifici atti o categorie di atti persone che rivestano funzioni dirigenziali ai sensi della lettera g) del comma 2 del precedente art.8, o persone con le competenze richieste dall'atto da compiere;

d) nei casi di necessità e di particolare urgenza, delibera gli atti indilazionabili per la tutela degli interessi della Associazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, convocandolo per la ratifica di dette deliberazioni entro 30 giorni dalla loro assunzione;

e) sovrintende all'attività delle strutture organizzative della Associazione. 3) Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente al quale tale compito è stato attribuito e, in mancanza, il consigliere più anziano per età; in caso di impedimento permanente il Vicepresidente convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione che provvede alla sostituzione e, fino alla nuova nomina, garantisce l'esercizio delle funzioni del Presidente per gli affari correnti.

Art. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

1) L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo collegiale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o anche monocratico, iscritti negli albi professionali di cui al DLgs. 139/2005; almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti al registro dei Revisori legali di cui al DLgs n. 39/2010. A questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'Organo di controllo è nominato tra i non soci.

2) Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7,8 del CTS;
- di attestare che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e ove vengono riportate le relazioni ai bilanci;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 11 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, ovvero qualora previsto in via facoltativa, il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze, come previsto dall'art. 30 comma 6 DLgs 105/2018.

2) Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

3) L'Organo di controllo incaricato o meno della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Art. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni, fino alla nomina del nuovo Collegio; la carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e con la qualità di socio.

2) Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo ambito il Presidente.

3) Il Collegio dei Probiviri è competente a dirimere le eventuali vertenze tra i soci e l'Associazione sorte in ordine alla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie, regolamentari e delle altre deliberazioni assunte dagli organi della Associazione; in particolare decide i ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza adottate ai sensi dell'art. 4, comma 5 del presente Statuto.

4) Al Collegio dei Probiviri si applica quanto disposto dall'art.8, comma 6 del presente Statuto.

Art. 13 - NORME AMMINISTRATIVE

1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione che devono essere destinati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle diverse in quanto secondarie e strumentali per il loro perseguimento.

3) Le cariche previste dagli articoli 7, 8, 9, e 12 del presente Statuto sono gratuite e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'espletamento delle funzioni affidate.

4) Oltre agli altri libri prescritti dalla legge per le persone giuridiche private e per gli enti del Terzo Settore ed in relazione alla attività svolta, l'Associazione tiene il libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni della Assemblea Nazionale e del Consiglio di Amministrazione, il libro dei verbali e degli atti dell'Organo di controllo e dei Revisori (ove previsti), nonché del Collegio dei Probiviri, il Libro degli Associati.

5) La convocazione del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri deve essere fatta in forma scritta, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora, dell'ordine del giorno della riunione, e deve essere inviata almeno cinque giorni prima per raccomandata o in via telematica; in caso di urgenza, tre giorni prima in via telematica; i predetti organi collegiali sono comunque validamente costituiti qualora siano presenti tutti i componenti.

6) La convocazione della Assemblea Nazionale avviene attraverso comunicazione personale ai componenti, adeguata informazione associativa e pubblicità, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione che definisce le procedure ed il calendario per la sua celebrazione.

7) La qualità di socio è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato, con rapporti di collaborazione coordinata continuativa o comunque di prestazione d'opera presso l'Associazione.

Art. 14 - NORME FINALI

1) Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dalla Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle variazioni della sede che vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti; per tutte le altre modifiche statutarie la proposta consiliare e la delibera assembleare devono essere approvate con la maggioranza non inferiore rispettivamente ai due

terzi dei componenti il Consiglio e dei componenti dell'Assemblea.

2) Con la stessa maggioranza qualificata dei due terzi è deliberato lo scioglimento della Associazione e la nomina del liquidatore.

3) Con la delibera di scioglimento si dispone la destinazione del patrimonio risultante all'atto della chiusura della liquidazione, nel rispetto degli obblighi stabiliti al riguardo dalla vigente normativa per le persone giuridiche private non aventi finalità di lucro. In ogni caso ai sensi dell'art. 9 del CTS, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

4) In caso di estinzione dell'Associazione, l'Assemblea provvede ad individuare l'Ente che dovrà subentrare nell'esercizio delle funzioni che lo Statuto della "FONDAIFO ONLUS" attribuisce agli organi dell'Associazione.

5) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla normativa del Codice Civile per le associazioni riconosciute e alle altre disposizioni di legge in materia.

F.TI: ANTONIO LISSONI - SERGIO CAVASSASSI - ILARIA MONTANARI NOTAIO